

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**112 / 2022 del 05/04/2022****Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO IN
AMBITO SANITARIO CON ASST LODI**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO IN AMBITO SANITARIO CON ASST LODI

vista la seguente proposta di deliberazione n. 200/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020"

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RICHIAMATA la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

VISTO l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010 che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;

TENUTO CONTO che ASST Lodi

- è attualmente impegnata nell'attività di revisione del proprio modello organizzativo il quale, sulla scorta di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in aggiunta all'implementazione della Casa della Comunità, dell'Ospedale della Comunità e della Centrale Operativa Territoriale
- si pone l'obiettivo principale di conseguire l'effettiva integrazione tra Polo Ospedaliero e Polo Territoriale, per una "presa in cura" della persona condivisa, integrata, costantemente presidiata e monitorata;
- in questo contesto, necessita di rivedere i percorsi e le procedure aziendali, anche al fine di individuare uno specifico modello organizzativo che sia idoneo a coniugare l'emergenza-urgenza (e la gestione delle acuzie), con il territorio e sia idoneo a supportare il sistema locale nel contenimento del fenomeno sempre più frequente degli accessi impropri in ospedale, nello specifico, in Pronto Soccorso, da parte dei pazienti fragili e cronici, i c.d. frequent user, i quali non trovando sostegno nella rete territoriale, sono indotti a soddisfare il proprio bisogno di salute presso il Pronto Soccorso;

CONSIDERATO che l'ASST di Lodi, con nota Prot. 5973 del 15.02.2022, ha richiesto ad AREU il perfezionamento di un'apposita convenzione per poter beneficiare del supporto tecnico scientifico di personale afferente alla medesima, da svolgersi al di fuori dell'impegno di servizio, con un impegno orario massimo di 200 ore in 8 mesi, avente a oggetto l'attività di revisione complessiva del modello organizzativo e dei percorsi e delle procedure aziendali con particolare riguardo a quelli correlati al sistema intraospedaliero di emergenza-urgenza;

DATO ATTO che AREU, con nota Prot. 3544 del 02.03.2022, ha riscontrato positivamente la predetta richiesta individuando nel Dirigente Medico, Dott.ssa Andreassi Aida, il

professionista in possesso delle competenze specifiche per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;

ATTESO CHE ASST Lodi corrisponderà ad AREU un compenso di €80,00 onnicomprensivo per ciascuna ora di attività resa, con trattenuta a favore dell'Agenda a copertura dei costi generali pari al 5%;

DATO ATTO che la convenzione decorrerà dalla di sottoscrizione e con esclusione di tacito rinnovo;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo della convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che la collaborazione in oggetto sarà effettuata d'intesa con la Direzione dell'ASST di Lodi, per le ore mensili necessarie preventivamente concordate e a fronte delle specifiche esigenze del momento e che, per l'assolvimento dei compiti previsti, si stabilisce un compenso lavorativo di €80,00 onnicomprensivo per ciascuna ora di attività resa, con trattenuta a favore dell'Agenda a copertura dei costi generali pari al 5%;
3. di stabilire che la collaborazione sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio con un impegno orario massimo di 200 ore in 8 mesi, avente a oggetto l'attività di revisione complessiva del modello organizzativo, dei percorsi e delle procedure aziendali con particolare riguardo a quelli correlati al sistema intraospedaliero di emergenza-urgenza;
4. di prendere atto che la convenzione decorrerà dalla sottoscrizione e con esclusione di tacito rinnovo;
5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriveranno:
 - a. un ricavo pari ad €80,00 onnicomprensivi per ciascuna ora di attività resa, per un massimo di 200 ore in 8 mesi, per un totale massimo stimato di €16.000,00 da contabilizzare nel Bilancio dell'esercizio dell'anno 2022 al conto n. 30.10.2190 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE ATS/ASST/FONDAZIONI DELLA REGIONE all'atto dell'emissione della relativa fattura su richiesta del responsabile del procedimento;
 - b. un costo pari ad €76,00, quale valore economico che verrà corrisposto alla dott.ssa Andreassi per ogni ora di attività resa, per un totale massimo stimato di €15.200,00 che verrà registrato al conto 30.20.2490 ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI DA TERZI
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente

procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;

7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi (di seguito per brevità ASST di Lodi), con sede in Lodi, Piazza Ospitale, 10 - C.F./P.IVA 093322180960, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale, Dott. Salvatore Gioia, domiciliato per la carica presso detta sede

E

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano, Via Alfredo Campanini, 6 - C.F./P.IVA 11513540960, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale, Dott. Alberto Zoli, domiciliato per la carica presso detta sede

PREMESSO CHE

- l'ASST di Lodi è attualmente impegnata nell'attività di revisione del proprio modello organizzativo il quale, sulla scorta di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in aggiunta all'implementazione della Casa della Comunità, dell'Ospedale della Comunità e della Centrale Operativa Territoriale - in corso di implementazione - si pone l'obiettivo principale di conseguire l'effettiva integrazione tra Polo Ospedaliero e Polo Territoriale, per una "presa in cura" della persona condivisa, integrata e costantemente presidiata e monitorata;
- in questo contesto, si rende necessario rivedere i percorsi e le procedure aziendali, anche al fine di individuare uno specifico modello organizzativo che sia idoneo a coniugare l'emergenza-urgenza (e la gestione delle acuzie), con il territorio e sia idoneo a supportare il sistema locale nel

contenimento del fenomeno sempre più frequente degli accessi impropri in ospedale, nello specifico, in Pronto Soccorso, da parte dei pazienti fragili e cronici, i c.d. frequent user, i quali non trovando sostegno nella rete territoriale, sono indotti a soddisfare il proprio bisogno di salute presso il Pronto Soccorso;

- la ASST di Lodi, al fine del raggiungimento dei suindicati obiettivi, ha valutato positivamente la possibilità di collaborazione con AREU che consentirebbe di individuare, attraverso un approccio fortemente innovativo, un modello organizzativo integrato (Centro servizi/Centrale operativa per la presa in carico delle cronicità, MMG/PLS, infermieri di famiglia, 116117 e continuità assistenziale) finalizzato ad esitare la richiesta di soccorso nel setting più appropriato che potrebbe non coincidere con quello ospedaliero, bensì extra ospedaliero;

- l'ASST di Lodi, per il periodo post pandemico, ha messo in campo una serie di ulteriori progettualità, attraverso l'individuazione di misure ed azioni a medio-lungo termine aventi carattere strutturale, finalizzate da un lato alla revisione dei layout ed alla complessiva riorganizzazione, razionalizzazione ed efficientamento funzionale dei presidi dell'ASST di Lodi e dall'altro all'implementazione di una gestione centralizzata ed integrata della complessiva logistica aziendale, con particolare riguardo alla centralizzazione delle funzioni di gestione del magazzino, approvvigionamento e distribuzione presso un'unica struttura al servizio di diverse unità ospedaliere, entrambe finalizzate ad innescare comportamenti e cicli virtuosi, permanenti e duraturi, con l'obiettivo specifico di razionalizzare la spesa sanitaria e raggiungere una

dimensione aziendale maggiormente competitiva e fortemente attrattiva;

- con nota prot. n. 5973/22 del 15/02/2022 l'ASST di Lodi ha trasmesso ad AREU formale richiesta di collaborazione per avvalersi, attraverso la stipula di un'apposita convenzione del supporto tecnico scientifico di personale afferente alla medesima da svolgersi al di fuori dell'impegno di servizio, avente ad oggetto l'attività di revisione complessiva del modello organizzativo e dei percorsi e delle procedure aziendali con particolare riguardo a quelli correlati al sistema intraospedaliero di emergenza-urgenza;

- che AREU con nota prot. n. 3544 del 02/03/2022 ha riscontrato positivamente la predetta richiesta individuando nel Dirigente Medico, dott.ssa Andreassi Aida, il professionista in possesso delle competenze specifiche per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, autorizzando la predetta Dirigente a svolgere le attività di cui trattasi per un massimo di 200 ore (per 8 mesi), con decorrenza a far data dal perfezionamento del presente atto convenzionale;

- che ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi" stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

- che il ricorso a convenzioni fra Enti diversi è favorito nell'ambito dei più generali interventi di cooperazione per la realizzazione di programmi comuni di interesse sanitario, a condizione che siano garantite le finalità

proprie di ciascun ente e che non vi sia conflitto d'interesse nello svolgimento dell'attività di che trattasi;

- la finalità che si intende perseguire attraverso la stipula della convenzione in argomento è quella di garantire efficienza, efficacia ed economicità all'azione amministrativa, nonché di conseguire qualità, sicurezza e appropriatezza delle cure e livelli di servizio sempre più elevati;

- l'art. 117 c. 2 del CCNL 19/12/2019 della Dirigenza Medica e Veterinaria, triennio 2016/2018, prevede che "Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda o Ente da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. d) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio".

Sulla base delle considerazioni sopra richiamate, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse e allegati

1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente richiamati.

2. Le modalità di attuazione e realizzazione della presente convenzione sono disciplinate come segue.

Articolo 2 – Oggetto

1. La ASST di Lodi e AREU stipulano con il presente atto, un accordo di

collaborazione avente ad oggetto prestazioni professionali, nell'ambito delle attività di revisione complessiva del modello organizzativo dell'ASST di Lodi citata in premessa e dei percorsi e delle procedure aziendali, con particolare riferimento a quelli correlati al sistema intraospedaliero di emergenza-urgenza, da parte della dott.ssa Andreassi Aida (di seguito Professionista), Dirigente Medico di AREU, in possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali in materia.

2. Le attività dovranno essere prestate con la massima cura e diligenza in relazione al supporto richiesto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità e termini contenuti nella presente convenzione.

3. Le suddette prestazioni, sulla base delle esigenze organizzative aziendali della ASST di Lodi saranno eseguite sulla base di un programma delle attività che sarà condiviso tra le Parti mediante scambio di note formali. In caso di malattia, infortunio o altra causa di essenza non prevedibile, il professionista di AREU si assume l'obbligo di comunicare tempestivamente al proprio referente aziendale individuato, la propria indisponibilità temporanea, specificando il tempo presumibile della propria assenza.

Articolo 3 - Referenti

Sono individuati referenti per l'attuazione della presente convenzione:

- per l'ASST di Lodi: il Direttore Generale o suo delegato
- per AREU: il Direttore Generale o suo delegato.

Articolo 4 - Modalità

1. La collaborazione sarà resa dal Professionista di cui all'art. 1 fuori orario di servizio e conterà in un impegno orario massimo di 200 ore (per 8 mesi, salvo proroga della presente convenzione).

2. Le attività saranno svolte sia presso la sede dell'ASST di Lodi che in modalità remoto.

Articolo 5 - Compenso e modalità di pagamento

1. Il compenso previsto per le prestazioni professionali di cui alla presente convenzione è pari a € 80,00 onnicomprensivo per ciascuna ora di attività resa.

2. L'ASST di Lodi, per l'attività di collaborazione prestata, provvederà a versare ad AREU, previa emissione di fattura da parte di quest'ultima, il suddetto importo. A tal fine il Referente dell'ASST di Lodi, comunicherà mensilmente ad AREU (e-mail: protocollo@pec.areu.lombardia.it), l'avvenuta prestazione, indicando giorni e orari degli accessi effettuati nel periodo considerato, per l'emissione della fattura a carico dell'ASST di Lodi, che provvederà al pagamento entro 60 gg. dalla data di emissione. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

Articolo 6 - Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento del rapporto giuridico in oggetto, intercorreranno esclusivamente tra l'Amministrazione di AREU e l'ASST di Lodi.

Articolo 7 - Durata

1. La presente Convenzione ha durata di otto mesi (n. 8) decorrenti dalla data dell'ultima sottoscrizione con firma digitale.

2. Su richiesta dell'ASST di Lodi e previa accettazione da parte di AREU, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente convenzione ed al permanere dei presupposti giuridici, amministrativi ed economici, il rapporto può essere eventualmente prorogato per un ulteriore periodo da concordare tra le Parti.

3. Le Parti possono recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata, notificata alla controparte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, con il solo obbligo di pagamento dei corrispettivi maturati per le prestazioni effettivamente rese dal Professionista alla data di efficacia del recesso.

Art. 8 - Monitoraggio e verifica delle attività

1. Il coordinamento, monitoraggio e verifica sulla corretta esecuzione degli obblighi discendenti dal rapporto convenzionale, competono al Referente individuato dalla ASST di Lodi - o suo delegato - che procederà ad una verifica periodica in relazione agli obiettivi aziendali sopra descritti, producendo un report trimestrale relativo allo stato di avanzamento dell'attività, oggetto della convenzione. L'Azienda si riserva il diritto di sospendere o risolvere la convenzione in base ad eventuali esiti non soddisfacenti di detto monitoraggio.

2. In caso di inadempimento da parte del Professionista degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'ASST di Lodi ha facoltà di dichiarare risolto il presente accordo.

Articolo 9 - Assicurazione

l'ASST di Lodi garantisce copertura assicurativa per la responsabilità civile

e contro gli infortuni.

Articolo 10 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente convenzione o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.

2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR") e del decreto legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato con il decreto legislativo n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente accordo. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla

riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.

4. Compatibilmente alla natura dell'accordo ed alla tipologia dei dati in relazione alla natura delle Parti, ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte (es. dati anagrafici, dati di contatti, nominativi, indirizzo, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente accordo, saranno trattati dall'altra per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione dell'accordo stesso.

5. Per l'ASST di Lodi, il titolare del trattamento è il Legale Rappresentante e il Responsabile per la Protezione dei Dati è la Dott. Maria Francesca Fasano, contattabile all'indirizzo mail: francesca.fasano@asst-lodi.it.

6. Per AREU il titolare del trattamento è il Legale Rappresentante e il Responsabile per la Protezione dei Dati è l'avv. Alessandro Ovidia contattabile all'indirizzo mail: dpo@areu.lombardia.it

Art. 11 - Codice di comportamento

1. Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.

2. L'ASST di Lodi, AREU e la Professionista si danno reciprocamente atto che la natura della collaborazione è sottoposta al rispetto dei principi etici e di deontologia professionale. La collaborazione riguarderà esclusivamente le attività di cui alla presente convenzione.

Articolo 12 - Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi

Il Dirigente individuato, prima dell'avvio delle attività, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che non sussistono motivi di incompatibilità, situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto ai compiti istituzionali, impegnandosi a svolgere tale attività al di fuori dell'orario di servizio.

Articolo 13 - Clausola finale

Le Parti approvano specificatamente le clausole che singolarmente e nel loro insieme, così come negoziate, costituiscono manifestazione integrale della loro volontà.

Qualunque modifica del presente atto potrà avere luogo solo se approvata per iscritto, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o inefficacia dell'atto nel suo complesso.

Art. 14 - Sottoscrizione e imposta di bollo

La presente convenzione, redatta in un unico originale:

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e scambiata tra le parti medesime a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 con spese di registrazione a carico del richiedente;

- l'imposta di bollo verrà assolta virtualmente dalla ASST di Lodi ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/1972 n. 642 (Autorizzazione ASST di Lodi - Agenzia delle Entrate n. 0002795 del 05/02/2016).

Letto, confermato e sottoscritto

Lì, data di sottoscrizione digitale

Per la ASST di Lodi

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Salvatore Gioia

Per l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alberto Zoli